

23 LUG. 2020

STUDIO LEGALE

Avv.a Michela Poletti

Viale Roma 20 54100 Massa

Tel 0585 811646 fax 0585 813112

TRIBUNALE DI MASSA Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 700 cpc

Nell'interesse della sig.ra Pamela Alberti, nata a Carrara il 29.1.79, residente in Massa via peri di levante 29, Cf LBRPML79A69B832J, rappresentata e difesa in forza di procura in calce del presente atto dall'Avv.a Michela Poletti (PLTMHL72M50F023W, tel 0585 811646 fax 0585 813112) ed elettivamente domiciliato in Massa viale Roma 20 presso lo studio dell'Avv.a Michela Poletti

contro

Istituto di Istruzione Superiore E. Barsanti di Massa, in persona del dirigente scolastico, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato di Genova in Genova viale Brigate Partigiane 2;

e contro

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera G. Minuto di Massa, in persona del dirigente scolastico, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato di Genova in Genova viale Brigate Partigiane 2;

e contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università della ricerca, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato di Genova in Genova viale Brigate Partigiane 2;

e contro



Ufficio IX Ambito Territoriale della provincia di Lucca e Massa Carrara, in persona del dirigente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato di Genova in Genova viale Brigate Partigiane 2;

controinteressata

Kriznik Tamara, nata a Zagabria il 8.10.81,

PREMESSA

1. la ricorrente è inserita nella graduatoria personale docente ed educativo triennio 2017-2020 avendo presentato domanda di aggiornamento in data 23.6.17 (doc. 1);
2. con mail del 28.2.19 la ricorrente è stata convocata dall'Istituto G. Minuto di Massa in quanto inserita nella graduatoria di istituto di terza fascia, per una supplenza di 18 ore sulla classe di concorso B019 con decorrenza immediata e presumibilmente fino al 28.3.19;
3. nella predetta graduatoria la ricorrente ricopriva il posto n. 10, immediatamente successivo a quello ricoperto dalla sig.ra Tamara Kriznik (doc. 2);
4. la supplenza è stata conferita alla sig.ra Tamara Kriznik ed ha avuto una durata ininterrotta dal 6.3.19 al 17.4.19;
5. con decreto del 21.5.19 l'IIS Barsanti di Massa, Istituto a ciò deputato in quanto destinatario della domanda di inserimento nella graduatoria della sig. Tamara Kriznik, ha depennato la prof.ssa Kriznik dalla graduatoria di Istituto di terza fascia, non essendo la stessa in possesso del titolo di studio richiesto dal DM 39/98 e dai dd.pp.rr. del 15.3.10 n. 87 e n. 85 (doc. 3);
6. il predetto decreto di depennamento prevede che il servizio prestato nella classe di concorso B019 non sia valutabile ai fini giuridici;

Avv. G. P. S.
Viale Roma
Tel. 0585.111111

Firmato Da: POLETTI MICHELA E'presso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3. Sanat: 628313e1804c3f70c0a51b0e430870

7. l'art. 2 comma 1 lettera b del dm 374/17 stabilisce che I titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera, che sono stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto, e che sono stati debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana, sono validi, ai fini dell'inserimento nella III fascia.
8. con mail del 20.11.19 la sottoscritta procuratrice ha inoltrato una richiesta di accesso agli atti all'Istituto G. Minuto per ottenere copia del contratto a tempo determinato intercorso con la sig.ra Kriznik (doc. 4);
9. nessuna risposta è pervenuta;
10. con ulteriore pec del 15.6.20 questo patrocinio ha nuovamente chiesto copia del contratto a tempo determinato di cui sopra (doc. 5);
 con pec del 29.6.20 L'Istituto G. Minuto notificato alla controinteressata prof.ssa Kriznik la richiesta di accesso agli atti (doc. 6);
12. ad oggi nessuna risposta è pervenuta;
13. è compito dell'Istituto scolastico che riceve la domanda di inserimento nella graduatoria di terza fascia controllare la regolarità dei titoli presentati; stabilisce infatti l'art. 8 del dm 374/17 che "In occasione della stipula del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. I controlli di cui al precedente comma 4 sono effettuati dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante, anche se richiesti da altre scuole interessate, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate

UD. D. LEGALE
 POLETTI MICHELA
 02/06/2020
 15 8)3)112



dall'aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso"

(doc. 7);

14. l'Istituto scolastico Barsanti di Massa avrebbe quindi dovuto controllare la regolarità dei titoli della prof.ssa Kruznik;
15. la tardiva verifica di tale regolarità ha fatto sì che la ricorrente non venisse nominata per la stipula del contratto di cui alla convocazione del 28.2.19;
16. se la Kruznik non avesse avuto la supplenza per cui è causa, sarebbe stata nominata la ricorrente, che all'epoca dei fatti non aveva altro impiego, e alla stessa sarebbero spettati 2 punti per il servizio prestato;
17. a causa del comportamento inadempiente delle PA resistenti, nonché a causa del comportamento della prof.ssa Kriznik, la ricorrente ha perso due punti e le retribuzioni spettanti per il periodo dal 6.3.19 al 17.4.19;
18. con ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.20 sono state istituite le graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di istituto (doc. 8);
19. il termine per la presentazione della domanda non è ancora stato deliberato, ma verosimilmente sarà dal 24 luglio 2020 all'8.8.20;
20. solo con l'accoglimento del presente ricorso la ricorrente potrebbe chiedere il riconoscimento dei due punti relativi al servizio prestato illegittimamente dalla prof.ssa Kruznik;
21. come previsto dagli allegati all'ordinanza ministeriale n. 60/20, "sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, n. 2 punti":
 1. nell'a.s. 2018/1019 la ricorrente non ha mai prestato servizio, e non ha avuto altri rapporti di lavoro;
 2. è intenzione della ricorrente agire in via ordinaria per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, sia sotto il profilo del mancato punteggio sia sotto il profilo delle retribuzioni perse.

STUDIO
FOLETTI
Via Roma, 20
0555.11137

Firmato Da: FOLETTI MICHELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 628310e180ac07f806bcb0d4d4f8c8c



DIRITTO

A) Sussistenza del fumus boni iuris.

Nel caso di specie sussiste il fumus boni iuris in quanto è fatto provato documentalmente che la prof.ssa Kriznik non avesse titolo a prestare il servizio sulla supplenza per 18 ore nella classe di concorso B019 presso l'Istituto Minuto dal 6.3.19 al 17.4.19.

E' altresì provato documentalmente che la ricorrente, che seguiva in graduatoria la prof.ssa Kriznik, sarebbe stata la destinataria della supplenza e avrebbe potuto prestare il servizio nel periodo suindicato così conseguendo il punteggio perso ed ottenendo il pagamento delle retribuzioni spettanti.

E' poi provato documentalmente che un mese di servizio corrisponde a due punti.

Quanto alla responsabilità delle PA resistenti, all'art. 8 del dm 374 del 2017, decreto che ha disciplinato anche le graduatorie di istituto, si legge che "E' ammessa,

esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art. 7. 3. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la

valutazione, senza produrre alcuna certificazione. E' fatta eccezione relativamente a: a) titoli artistici da produrre per la prima volta dagli aspiranti all'insegnamento per le classi di concorso A-55, A-56, A57, A58 e A-59 e A-63 istituite con il D.P.R. n. 19/2016, secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al precedente art. 5, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal precedente art. 4, comma 6, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d'istituto del triennio precedente, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi; b) titoli di studio conseguiti all'estero; c) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera; d) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea; e) servizi di insegnamento prestati con contratti atipici.



In occasione della stipula del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I controlli di cui al precedente comma 4 *sono effettuati dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante, anche se richiesti da altre scuole interessate, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.* In caso di effettuazione dei predetti controlli, il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell'aspirante comunica all'interessato e alle altre istituzioni scolastiche richieste dall'aspirante con la presentazione del modello B, l'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda. Il dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda dell'aspirante, provvede, in caso di mancata convalida dei dati, alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti”.

E' pertanto evidente che, prima della stipula della supplenza del 6.3.19, l'Istituto Barsanti avrebbe dovuto verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei titoli, e, in caso di verifica negativa, effettuare il depennamento. In tal caso la ricorrente, utilmente collocata in graduatoria, sarebbe stata individuata come destinataria del contratto e avrebbe ottenuto il punteggio richiesto.

B) Sussistenza del periculum in mora.

Sussiste nel caso di specie anche il requisito del periculum in mora in quanto risulta pubblicata l'ordinanza n. 60 del 10.7.20 che istituisce le graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento di supplenze per il personale docente ed educativo.

Solo a seguito di accoglimento del ricorso la sig.ra Alberti si vedrebbe riconosciuta la maggiore anzianità di servizio di un mese per l'A.S. 201872019, pari a due punti.

Il termine per la presentazione della domanda di aggiornamento scadrà verosimilmente in data 8 agosto 2020.

Possono essere dichiarati titoli solo se conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, come previsto dall'OM 60/20.

Inutile sottolineare che il riconoscimento di maggior punteggio è essenziale ai fini dell'individuazione quale destinataria di contratti a tempo determinato.

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta procuratrice, nella veste di cui sopra

RICORRE

Al Tribunale di Massa, Giudice del Lavoro, affinché, **inaudita altera parte trattandosi di causa che può essere decisa allo stato degli atti**, o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti e previo espletamento, se del caso, di sommaria istruttoria, voglia adottare gli idonei provvedimenti anticipatori

della sentenza di merito e, in particolare, voglia dichiarare il diritto della ricorrente, a titolo di risarcimento danni o a qualunque titolo che sarà ritenuto di giustizia, al riconoscimento di n. 2 punti per anzianità di servizio relativamente al periodo 6.3.19-17.4.19 nonché al riconoscimento, ai fini giuridici, dei diritti conseguenti al servizio relativo al periodo 6.3.19-17.4.19; per l'effetto voglia condannare i convenuti al riconoscimento, ai fini giuridici, di due punti per anzianità di servizio relativamente al periodo 6.3.19-17.4.19 nonché al riconoscimento dei diritti conseguenti al servizio relativo al periodo 6.3.19-17.4.19, anche. Nell'ambito della graduatoria Con vittoria di competenze di causa.

Con riguardo all'azione ordinaria si formulano le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale di Massa, Giudice del Lavoro, dichiarare il diritto della ricorrente, a titolo di risarcimento danni o a qualunque titolo che sarà ritenuto di giustizia, al riconoscimento di n. 2 punti per anzianità di servizio relativamente al periodo

STUDIO LEG. 15
POLETTI MICHELA
Via, 20 - 54100 MASSA
11043 - 0585/213112



6.3.19-17.4.19; inoltre voglia condannare i convenuti al riconoscimento, ai fini giuridici, dei diritti conseguenti al servizio relativo al periodo 6.3.19-17.4.19; voglia pertanto condannare i convenuti al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei diritti conseguenti al servizio relativo al periodo 6.3.19-17.4.19 nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della perdita del diritto di sottoscrivere i contratti relativi al predetto periodo o in subordine a causa della perdita di chance di stipula dei predetti contratti. Con vittoria di competenze di causa”.

Si produce: 1) protocollo domanda inserimento graduatorie triennio 2017/2020; 2) mail di convocazione del 28.2.19; 3) decreto depennamento del 21.5.19; 4) mail accesso atti del 22.11.19; 5) pec accesso atti 15.6.20; 6) notifica controinteressati del 29.6.20; 7) dm 374/17; 8) om 60/20; 9) cud 2020; 10) certificato anagrafico.

Si chiede, in caso di contestazione delle circostanze di cui in premessa, che il giudice ordini alla PA resistente l'esibizione dei seguenti documenti: stato matricolare della ricorrente, contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente nell'a.s. 2018/2019, graduatoria di istituto dell'Istituto G. Minuto, contratti a tempo determinato intercorsi dal 6.3.19 al 17.4.19 tra l'Istituto G. Minuto e la sig.ra Kriznik, nonché tutta la documentazione utile alla decisione della presente causa.

Nella denegata ipotesi di contestazione delle circostanze di cui in premessa si chiede che vengano ascoltati come informatori il sig. Marco Bedini presso FLC CGIL di Massa Carrara nonché il sig. Getulio Bertoneri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 1 bis DPR del 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è euro indeterminato e il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto titolare di un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge come da cud 2020 prodotto.

Massa, 15.7.20

Avv.a Michela Poletti

Avv. MICHELA POLETTI
Viale Roma, 10
Tel. 0585.111111



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Alberti Pamela nata a Carrara (MS) il 29/01/1979, c.f. LBRPML79A69B832J residente a Massa (SP), Via Peri di Levante, 29 delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento nei confronti del MIUR in ogni sua fase e grado, compresa la eventuale fase di esecuzione, di opposizione a precetto, agli atti esecutivi e/o all'esecuzione, l'avv.a Michela Poletti, eleggendo domicilio presso il Suo studio legale in Massa, Viale Roma 20 e conferendo all'Avv.a Michela Poletti tutte le più ampie facoltà delegabili per legge, ivi comprese quelle di farsi sostituire, nominare e revocare altri procuratori, rinunciare agli atti e accettare rinunce, transigere e conciliare, compromettere in arbitri, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi ed estendere loro il contraddittorio, svolgendo nei confronti dei medesimi domande anche autonome, riassumere o proseguire il processo, fare opposizione, procedere esecutivamente, rilasciare quietanza e, in genere, quant'altro possa occorrere per la piena esecuzione del mandato.

Dichiaro di essere stata informata ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, del Dlgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.


Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ex art. 13 Decreto legislativo 196/2003 e di essere stata quindi edotta che i dati personali richiesti o raccolti verranno utilizzati ai soli fini dell'assolvimento dell'incarico, prestando il consenso al loro trattamento da parte del su indicato difensore, del personale di studio e di collaboratori anche esterni.

Prendo, infine, atto che i dati in questione verranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario all'espletamento dell'incarico conferito

con il presente mandato.

MASSA 15/7/20
T. MICHELA
4100 MASSA
2935.815
Alberti Pamela

E' copia autentica
Avv. Michela Poletti



101/01
AIBIA
101/01



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE LAVORO

Cron N. _____

N. R.G. 601/20

Il Giudice del Lavoro dott. A. Lama ,

-Visto il ricorso che precede;

-visto l'art.700 e seguenti c.p.c.;

d i s p o n e

la comparizione delle parti dinanzi a sè in questo Tribunale sito in
Massa Piazza De Gasperi n.1 per l'udienza del 5/8/2020
ore 10⁰⁰ e ss., mandando a parte istante di provvedere a notificare a

controparte copia autentica dell'istanza e del presente pedissequo
decreto non oltre il 22/7/20

Stante l'urgenza autorizza l'utilizzo del telefax a mezzo ufficiale
giudiziario.


Massa, 15/7/20

Il Giudice
Dott. A. Lama
X. GIUDICE
AUGUSTO LAMA

Il Funzionario Giudiziario

Depositato in Cancelleria il _____

Il Funzionario ~~Giudiziario~~ **AMMINISTRATIVO**



NO LEGALE
ETTI MICHELA
10-04-00 MASSA
S - Fax 0585.815410

0 0010
ALVA B. COLLETT
VIAE ROUTE 20
TEL. 0585111075

L'avv.a Michela Poletti, iscritta all'Albo degli avvocati del foro di Massa Carrara, nata a Massa il 10.08.1972, con studio in Massa viale Roma 20, codice fiscale PLTMHL72M50F023W, nella sua qualità di difensore di Pamela Alberti dichiara ex art. 16 bis comma 9 bis d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012 come introdotto dal D.L. 90/2014 che il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza sono estratti dal fascicolo informatico RG n. 601/20 e sono conformi agli originali presenti nello stesso.

Massa, 15.7.20

Avv.a Michela Poletti




Relata di notifica

Io sottoscritto Uff. giud. addetto all'UNEP presso il Tribunale di Massa, su richiesta dell'Avv.a Michela Poletti ho notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza a:

Tamara Kriznik, residente in PONTE DELLA VIA STRUSCONE 2 quivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con plico racc. a/r spedito oggi dall'ufficio postale di Massa

LEGALE
AVV. MICHELA

Avvocatura dello Stato di Genova quale domiciliatario ex lege di Istituto di Istruzione Superiore "G. Barsanti" di Massa, Istituto Professionale di Stato - Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera G. Minuto di Massa, Ministero dell'Istruzione, dell'Università della ricerca, in persona del ministro pro tempore, Ufficio IX Ambito Territoriale della provincia di Lucca e Massa Carrara, in persona del dirigente, con sede in Genova viale Brigate partigiane 2 quivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con plico racc. a/r spedito oggi dall'ufficio postale di Massa



17 6 LUG. 2020
FUNZIONE PUBBLICA
UNEP - MASSA CARRARA

100
100
100
100
100

1111